

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgerlo.

**GIAVAZZI.** Il mio emendamento non ha che lo scopo di rendere chiaro quel che è già detto, ma in modo che mi pare meno chiaro nel testo della Commissione. Esso è diretto a prescrivere che i creditori ipotecari, i quali abbiano acceso il loro credito dopo una certa data che ho proposto col primo dicembre 1921 data in cui la disposizione è stata resa nota, non possano rifiutare che il pagamento del loro credito, fino alla concorrenza della metà, sia loro fatto dal debitore in quelle cartelle fondiari che il debitore è obbligato a ricevere in pagamento del prezzo di esproprio.

Il tal modo io limiterei la portata dell'emendamento Presutti, il quale invece estenderebbe l'obbligo al creditore ipotecario, di ricevere metà credito in cartelle fondiari a tutti i crediti senza apporre nessuna data.

Sull'emendamento Canevari ho da osservare che, siccome è stato stabilito che le cartelle fondiari possono essere date fino in pagamento del prezzo di esproprio solo fino a metà del relativo ammontare, mi pare preferibile il testo della Commissione il quale stabilisce che anche i mutui possono essere fatti solo fino alla metà di questo ammontare, alla facoltà dell'Istituto di fare mutui fino all'80 per cento, io preferisco l'obbligo in esso di darli sino al 50 per cento. Per il resto non sono contrario alle altre disposizioni.

**PRESIDENTE.** Segue l'emendamento dell'onorevole Pancamo sottoscritto anche dagli onorevoli Arcangeli, Colonna di Cesarò, Guarino Amella, Faranda, Sorge, Girardini, Mancini Augusto, Pasqualino-Vassallo, D'Alessio, Carnazza, così concepito:

*« Nel quarto comma sostituire alle parole: avranno privilegio, le altre: saranno estinti con preferenza. »*

Non essendo presente l'onorevole Pancamo s'intende che lo abbia ritirato.

Segue l'emendamento dell'onorevole Presutti sottoscritto anche dagli onorevoli Aldisio, Valentini Ettore, Pecoraro, Marino, Degni, Sensi, Peverini, Capasso, Canepa, Paratore, così concepito:

*« L'espropriante ha il diritto di pagare i debiti ipotecari gravanti sull'immobile espropriato per metà in contanti e per metà in cartelle fondiari ».*

Non essendo presente l'onorevole Presutti, chiedo al secondo firmatario onorevole Aldisio se lo mantiene.

**ALDISIO.** Lo ritiro.

**PECORARO.** Come firmatario dell'emendamento dichiaro di mantenerlo.

**PRESIDENTE.** Ella ha presentato anche un emendamento a questo emendamento così concepito:

*« All'emendamento Presutti aggiungere dopo le parole: gravanti sull'immobile espropriato, le parole: e i capitali di affranco delle annualità perpetue di qualsiasi natura, gravanti sui fondi stessi ».*

Ha facoltà di svolgere i due emendamenti, che così ne formeranno uno solo.

**PECORARO.** Noi abbiamo discusso lungamente circa il modo di pagare al proprietario il prezzo delle terre e siamo venuti a questo temperamento che al medesimo si debba detto prezzo, pagare metà in danaro a metà in cartelle. Ora poichè molti latifondi son gravati da ipoteche, senza quel che è detto nell'emendamento dell'onorevole Presutti e nel mio potrebbe accadere che il danaro fosse preso per intero dai creditori ipotecari e che al proprietario restassero le sole cartelle.

A me pare di evidente giustizia il dividere denaro e cartelle fra proprietario e creditori ipotecari, così che anche questi ultimi, in qualunque epoca abbiano iscritto ipoteca sul latifondo, siano tenuti a prendere la metà in danaro e la metà in cartelle.

Ciò poi bisogna estenderlo per equità ai capitali di annualità di qualsiasi genere che possono gravare sui latifondi.

**CAETANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAETANI.** Volevo far osservare al collega Canevari, che mi dolgo non sia presente in questo momento, che nessun Istituto di credito fondiario concede crediti fino all'80 per cento sul valore, di un immobile, nemmeno se vi fossero le massime garanzie.

Qui ci troviamo all'estremo opposto. I terreni espropriati sui quali si verrebbero a fare dei mutui, assicurati mediante un'ipoteca sul fondo, non hanno garanzia alcuna perchè per lo spirito stesso della legge, per il modo col quale saranno stati divisi i terreni, e per il tante volte ricordato « interesse sociale » essi perderanno qualsiasi carattere di commerciabilità ed una proprietà che non è effettivamente commerciabile, non offre garanzia alcuna.